

Tribunale di Torino, 19 novembre 2008 – Est. Di Capua.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Procedimento civile – Appello – Nullità della citazione – Applicazione dell’art. 164 c.p.c..

Procedimento civile – Sospensione feriale dei termini – Termini dilatori – Termine a comparire – Computo – Modalità.

Procedimento civile – Termine a comparire – Nullità – Sanatoria con effetto ex tunc – Rinnovazione della citazione – Fissazione di nuova udienza al convenuto che eccepisca la nullità.

La disciplina della nullità della citazione prevista dall’art. 164 cod. proc. civ. si applica anche all’atto di citazione in grado di appello, in forza del rinvio operato dall’art. 359 (cfr. per tutte Cass. civile , sez. lav., 23 novembre 2007, n. 24437). (edc)

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni; essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell’art. 163 bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, per valutarne la congruità, occorre detrarre i giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. (edc)

Nel procedimento di appello la nullità derivante dalla assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge è suscettibile di sanatoria, con efficacia "ex tunc", sia mediante rinnovazione della notificazione dell’atto di appello disposta dal giudice entro un termine perentorio all’uopo assegnato sia, in via alternativa, per effetto della costituzione in giudizio della parte appellata, alla quale, ove deduca nel costituirsi l’inosservanza del termine a comparire, il giudice dovrà fissare una nuova udienza nel rispetto del termine stesso. (edc)

IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 359 e 164, 2° comma, c.p.c.

-Letta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione in appello proposta dalla parte appellata costituita in comparsa di costituzione e risposta ed a verbale di udienza in data 14.11.2008, per inosservanza del termine a comparire di novanta giorni liberi previsto dall’art. 163 bis c.p.c. ;

-ritenuto che, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, la disciplina della "nullità della citazione prevista dall’art. 164, c.p.c., si applichi anche all’atto di citazione in grado di appello, in forza del rinvio operato dall’art. 359 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. civile , sez. lav., 23 novembre 2007, n. 24437 in Giust. civ. Mass. 2007, 11, ai sensi della quale "può configurarsi la nullità dell’appello solo in presenza delle omissioni tassativamente previste dall’art. 164 c.p.c., applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 359 dello stesso codice");

-rilevato che, ai sensi dell’art. 164, 1° comma, c.p.c., "La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabili nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal numero 7 dell’articolo 163.";

-rilevato che, nel caso di specie, l’atto di citazione in appello risulta nullo, essendo stato assegnato a parte appellata un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge,

tenuto conto che:

- l'art. 163 bis, 1° comma, c.p.c., così come modificato dall'art. 2 Legge n. 263/2005, dispone che "Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero";

- ai sensi dell'art. 1 Legge n. 742/1969, tutti i termini processuali subiscono una sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno (fatta eccezione per le seguenti cause indicate dall'art. 92 dell'ordinamento Giudiziario di cui al R.D. 30.01.1941 n. 12);

- ora, secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni: essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell'art. 163 bis c.p.c.: ne consegue che per giudicare della congruità di esso occorre detrarre i giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 03 giugno 1999, n. 5435 in Giust. civ. Mass. 1999, 1259; in senso conforme cfr: Cass. civile, sez. I, 19 novembre 1998, n. 11658 in Dir. famiglia 2000, 62; Cass. civile, sez. I, 04 febbraio 1986, n. 689 in Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 2; Cass. civile, sez. III, 09 maggio 1985, n. 2896 in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 5);

IL CASO.it

-rilevato che, ai sensi dell'art. 164, 2° comma, c.p.c., "Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il Giudice rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il Giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo";

-rilevato che, invece, ai sensi dell'art. 164, 3° comma, c.p.c., "La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini" ;

-rilevato che, nel caso di specie, la parte appellata si è costituita deducendo l'inosservanza dei termini a comparire, per cui dev'essere fissata una nuova udienza nel rispetto dei termini;

-rilevato, del resto, che la Cassazione ha avuto modo di affermare che, nel procedimento di appello la nullità derivante dalla assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge è suscettibile di sanatoria con efficacia "ex tunc", sia mediante rinnovazione della notificazione dell'atto di appello disposta dal giudice entro un termine perentorio all'uopo assegnato sia, in via alternativa, per effetto della costituzione in giudizio della parte appellata alla quale, ove deduca nel costituirsi l'inosservanza del termine a comparire, il giudice dovrà fissare una nuova udienza nel rispetto del termine stesso (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 09 settembre 2004, n. 18165 in Giust. civ. Mass. 2004, 9);

P.Q.M.

Fissa ai sensi dell'art. 164, 1° e 3° comma, c.p.c., nuova udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c. , nel rispetto dei termini a comparire, a Venerdì 06 marzo 2009 ore 09,00.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 17.11.2008

Depositata in data 19.11.2008